



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 591 del 17 dicembre 2020.

“Approvazione disegno di legge: 'Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante: Norme per il governo del territorio’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante: 'Norme per il governo del territorio';

VISTO il disegno di legge: 'Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.19 recante: Norme per il governo del territorio', predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n.115252 del 16 dicembre 2020 con la quale la Ragioneria generale della Regione – Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, esprime parere favorevole sul testo del disegno di legge in



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

argomento;

RITENUTO di approvare il disegno di legge: 'Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante: Norme per il governo del territorio';
SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

di approvare il disegno di legge: 'Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante: Norme per il governo del territorio', nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa, costituisce allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

JT

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA
“INTERVENTO CORRETTIVO ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2020, N. 19
RECANTE NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO”

RELAZIONE

Le modifiche in argomento nascono dalla forte e concorde volontà istituzionale condivisa dal Governo della regione con il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio, i Ministeri della Giustizia, Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di pervenire ad una soluzione normativa definitiva che avrà come risultato il ritiro del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale contro la Regione Siciliana per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 5; 15 commi 1 e 2; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lett. f); 21, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 22; 25; 26, comma 4 lett. f); 27; 36; 37, commi 3, 4, 5, 6 lett. c) e lett. d), 7, 8 e 9, della legge regionale del 13 agosto 2020, n. 19.

Al fine di rendere definitivamente e proficuamente applicabile la norma *de qua* questo Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha ritenuto di affidare alla Giunta di Governo prima e al Parlamento regionale poi alcuni correttivi richiesti da soggetti istituzionale che a vario titolo hanno rappresentato l'opportunità, condivisa di adottare misura finalizzate ad una migliore applicazione dei principi del governo del territorio presenti nella presente legge.

Con l'articolo 6 si intende modificare l'art. 22 comma 6 lettera d) della l.r. n. 19/20 provvedendo alla rettifica di un mero refuso testuale sostituendo l'aggettivo “idrogeologica” con l'aggettivo “idrologica”; il termine “idrologico” è, infatti, più pertinente ed è coerentemente utilizzato anche nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (art. 3 delle norme di attuazione, che fornisce pure la definizione di “invarianza idrologica”, e par. 7.4.1. della Relazione generale).

L'articolo 7 intende intervenire sulla modifica dell'articolo; la disciplina attualmente in vigore affida la predisposizione dei piani territoriali ed urbanistici al Comune capoluogo del Libero Consorzio comunale e al Comune capoluogo della Città Metropolitana. La modifica proposta ristabilisce l'autonomia politica, territoriale, funzionale ed organizzativa dei Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane così come previsto dagli artt. 27 e 28 della l.r. n. 15/15.

L'articolo 9 intende modificare l'articolo 26 delle l.r. 19/20; in particolar modo: 1) al primo comma, terzo periodo, provvede alla rettifica di un mero refuso testuale sostituendo le parole “dello studio” con le parole “lo studio”; 2) al comma 4, lettera f) vengono cassate le parole “e identifica i beni culturali e paesaggistici da considerare quali invarianti e” in quanto si ritiene non consentito demandare alla pianificazione urbanistica comunale la definizione in concreto della disciplina d'uso dei beni paesaggistici; 3) introduce il comma 14 bis che prevede la presa d'atto del progetto di PUG e di quanto deciso dalla Conferenza di pianificazione di cui all'art.10 della medesima legge, del Consiglio comunale o dei Consigli comunali, per le eventuali determinazioni degli stessi in merito al piano, precedentemente alla pubblicazione di cui al successivo comma 15; 3) modifica il comma 15 che introduce il termine di dieci giorni dalle determinazioni del Consiglio Comunale e non già dalla chiusura della Conferenza di pianificazione; 4) modifica il comma 16, in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione e, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., si propone di modificare i termini di pubblicazione a sessanta giorni. Inoltre si rende necessario, al fine della individuazione sul territorio comunale delle eventuali osservazioni al piano, le visualizzazioni delle stesse su apposite planimetrie, nonché la redazione di controdeduzioni da parte del progettista che possano fornire una preventiva valutazione tecnica delle stesse; 5) modifica il comma 18 facendo in modo che i Consigli Comunali non possano, eventualmente, modificare il progetto di PUG senza provvedere ad una successiva pubblicazione, facendo così salvi i principi di trasparenza e partecipazione dei cittadini.

L'articolo 13 intende inserire nel testo della l.r. 19/20 l'articolo 46 bis. Tale inserimento si rende opportuno per far fronte ad una lacuna legislativa creatasi con l'abrogazione dell'art. 57 della l.r. n. 71/78.


L'articolo 14 è finalizzato alla modifica dell'art. 48 della l.r. 19/20 proponendo la correzione di un refuso inerente il riferimento alla legge regionale n.16 del 11/08/2017 (non la legge regionale n. 16 del 10/08/2016) che con l'art.49 ha introdotto l'art.21 bis al D.P.R. n.380/01, come recepito dall'art.1 della legge regionale 16/2016.

L'articolo 15 intende intervenire sul testo dell'articolo 52 della l.r. n.19/20 proponendo: 1) una modifica al comma 1, lett. b) così da rendere esplicito il riferimento normativo inerente l'annullamento degli atti comunali illegittimi in materia urbanistica; 2) l'inserimento al comma 1 della lettera d) al fine di concludere il procedimento di formazione dei piani di cui al successivo art.53, comma 1, mediante il parere del Comitato tecnico scientifico in luogo del Consiglio Regionale dell'Urbanistica ex art.58 della L.R. n.71/78, abrogato con l.r. n.19/2020; 3) l'aggiunta al comma 4), lett. i), della figura del pianificatore territoriale tra i componenti del Comitato tecnico scientifico, figura professionale che proviene da studi accademici precipuamente specifici e specialistici e che, per tale ragione, posseggono una puntuale esperienza tecnica in materia; 4) la modifica del comma 6 al fine di rettificare un'anomalia inerente la durata dell'incarico dei componenti del Comitato tecnico scientifico che è prevista di quattro anni anche per l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio (lett. g), pertanto, si propone la cassazione del riferimento alla lett. g) del comma 3 del medesimo articolo.

L'articolo 16 prevede una modifica all'articolo 53 delle l.r. 19/20 al fine di assicurare, a garanzia del legittimo affidamento che le procedure già avviate hanno prodotto nei confronti dei privati cittadini, la conclusione, secondo la disciplina previgente, di procedimenti già attivati, alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati all'approvazione ai piani territoriali ed urbanistici di progetti in variante.

L'articolo 17 è finalizzato alla modifica dell'articolo 54. In particolar modo ci si propone di: 1) colmare una lacuna riscontrata nella legge in argomento, in merito all'obbligo dell'acquisizione del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica ex D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., preventivamente alla dichiarazione di efficacia ed esecutività del piano. Inoltre, si intende introdurre il caso dei piani adottati dai Commissari *ad acta*, che, ai sensi dell'art.4 comma 1 della l.r. n.65/81, non formulano controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni pervenute in seguito alla pubblicazione del piano, e, pertanto, attraverso la modifica proposta si prescrive che tali osservazioni/opposizioni siano controdedotte dai rispettivi uffici tecnici comunali, al fine di fornire una valutazione delle stesse che, in mancanza di tali controdeduzioni non avrebbero alcun riscontro; 2) abrogare il comma 5 nella considerazione che la maggior parte dei comuni dell'Isola sono dotati, ad oggi, di uno strumento urbanistico con i vincoli preordinati all'esproprio decaduti, e, pertanto, tale previsione renderebbe impossibile la realizzazione di qualunque opera da realizzare da parte di Enti istituzionalmente competenti (Regione, Città Metropolitane, Liberi Consorzi comunali, Enel, Terna, Consorzio autostradale, Enti religiosi ecc.), in quanto non rientranti nella categoria di opere pubbliche inserite nei programmi comunali. Inoltre, lo stesso comma impedirebbe la realizzazione di attività imprenditoriali in quanto i comuni, nella maggior parte dei casi, non hanno, nel proprio strumento urbanistico vigente, aree libere e disponibili destinate ad insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, e quindi al fine di realizzare tali impianti è necessaria l'approvazione di varianti parziali riguardanti il verde agricolo; 3) introdurre quanto prescritto con l'art. 12, comma 3 del DPR n.380/01, ribadito con Sentenza della Corte Costituzionale 102 del 29/05/2013, secondo la quale le misure di salvaguardia non possono superare il limite di cinque anni.

Il Dirigente Generale
arch. Calogero Beringheli



DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

“INTERVENTO CORRETTIVO ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2020, N. 19 RECANTE NORME
SUL GOVERNO DEL TERRITORIO”

Art. 1.

Modifiche all'art. 8

Il comma 5 dell'art. 8 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 15

Al comma 1 dell'art. 15 le parole “*di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,*” sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'art. 18

1. Al comma 5 le parole “*designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) ovvero di quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica,*” sono sostituite dalle parole “*appartenenti alla Rete Natura 2000*”.
2. I commi 8, 9 e 10 sono abrogati.

Art. 4.

Modifiche all'art. 19

La rubrica dell'articolo 19 è così sostituita: “*Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale (PTR)*”.

1. Il comma 1 è così sostituito: “*Il Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale, di seguito denominato PTR, costituisce lo strumento di proiezione territoriale delle strategie di sviluppo economico e sociale di breve, medio e lungo termine con le quali la Regione realizza, orienta, indirizza e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione strategica, di coordinamento territoriale e urbanistica delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni, singoli o associati*”.
2. Il comma 2 è così sostituito: “*I contenuti e le procedure del PTR sono definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta di Governo regionale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*”.
3. Il comma 3 è così sostituito: “*L'atto di indirizzo di cui al comma 2 è aggiornato periodicamente, con particolare riferimento all'introduzione di norme nazionali o regionali inerenti alle materie di pertinenza del Piano*”.
4. Il comma 4 è abrogato.
5. Al comma 5 le parole “*del paesaggio e*” e le parole “*di qualità paesaggistica*” sono soppresse.
6. Al comma 6 lettera f) la parola “*culturali*” e la parola “*paesaggistiche*” sono soppresse; dopo le parole “*in conformità con le previsioni del*” sono aggiunte le parole “*piano paesaggistico, del*”.
7. Dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:
“*9. Gli interventi sui beni paesaggistici sono ammessi nei soli casi e limiti previsti dal piano paesaggistico regionale ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, dettata ai sensi degli articoli 140 e 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili dagli altri strumenti pianificatori, sono cogenti e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in altri strumenti, ai sensi degli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del Codice. Gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistico e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, assicu-*”

rando la partecipazione degli organi regionali preposti alla tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 145 del Codice.”

Art. 5.

Modifiche all'art. 21

1. Al comma 1 le parole “*di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,*” sono soppresse.
2. Al comma 2 le parole “*di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,*” sono soppresse.

Art. 6.

Modifica all'art. 22

1. Al comma 2, lettera d) le parole “*e culturali*” sono soppresse.
2. Al comma 6, lett. d) sono apportate le seguenti modifiche: la parola “*idrogeologica*” è sostituita dalla parola “*idrologica*”.

Art. 7.

Modifica all'art. 24

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: le parole “*comune capoluogo del libero Consorzio comunale*” sono sostituite dalle parole “*libero Consorzio comunale*” e le parole “*dal comune capoluogo della Città metropolitana*” sono sostituite dalle parole “*dalla Città metropolitana*”.

Art. 8.

Modifica art. 25

1. Il comma 3, lettera l) è così sostituito: “*annovera i beni paesaggistici, ambientali, culturali e storico-architettonici sottoposti a tutela*”.
2. Il comma 3, lettera p) è così sostituito: “*alla luce dei principi di contenimento del consumo di suolo, in conformità con la programmazione dello sviluppo rurale, disciplina gli interventi produttivi nel verde agricolo, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 37*”;

Art. 9.

Modifica all'art. 26

1. Al comma 1, terzo periodo sono apportate le seguenti modifiche: le parole “*dello studio*” sono sostituite con le parole “*lo studio*”.
2. Al comma 4, lettera f) le parole “*e identifica i beni culturali e paesaggistici da considerare quali invarianti e*” sono soppresse.
3. Dopo il comma 14 è inserito il seguente comma 14 bis: “*Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della Conferenza di pianificazione il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, una relazione istruttoria unitamente al progetto di PUG per la presa d'atto e l'eventuale introduzione di modifiche al piano da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.*”
4. Al comma 15 sono apportate le seguenti modifiche: le parole “*dalla chiusura della Conferenza di pianificazione*” sono sostituite dalle parole “*dalle determinazioni del Consiglio comunale o dei Consigli Comunali,*”
5. Al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole “*trenta giorni*” sono sostituite dalle parole “*sessanta giorni*”;
le parole “*che il Consiglio comunale è tenuto a valutare*” sono sostituite dalle seguenti
parole

“Nei successivi trenta giorni le osservazioni, visualizzate su apposite planimetrie e contro dedotte dal progettista del piano, sono trasmesse dal responsabile del procedimento al Consiglio comunale per la dovuta valutazione.”

6. Al comma 18 sono apportate le seguenti modifiche: le parole *“Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 17, il responsabile del procedimento trasmette al Consiglio comunale, ovvero ai Consigli comunali nel caso di piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Consiglio comunale richieda l'introduzione di modifiche al progetto di PUG, il piano è rinviato al responsabile del procedimento che acquisisce, entro trenta giorni, il parere della Conferenza sulle modifiche introdotte. Nei successivi dieci giorni il piano è inviato al Consiglio comunale per la definitiva approvazione che è deliberata entro i successivi trenta giorni.”* sono sostituite dalle parole *“Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 17, il responsabile del procedimento trasmette al Consiglio comunale, ovvero ai Consigli comunali nel caso di piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.”*

Art. 10.

Modifica all'art. 27

L'art. 27 è abrogato.

Art. 11.

Modifica all'art. 36

1. Il comma 3 è così sostituito: *“Nell'ipotesi di delocalizzazione o riqualificazione di siti produttivi dismessi o di manufatti, legittimamente realizzati, in degrado o incongrui, in quanto suscettibili, per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, di snaturare o di alterare in modo permanente la caratteristica di un luogo, della sua identità storica, culturale o paesaggistica, la compensazione si connota come paesaggistico - ambientale e consiste nell'attribuzione premiale di diritti edificatori ai proprietari interessati”.*

2. Il comma 5 è abrogato.

Art. 12.

Modifica all'art. 37

La rubrica dell'articolo 37 è così sostituita: *“Interventi produttivi nel verde agricolo”.*

L'articolo 37 è così sostituito:

“1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai PUG o dagli strumenti urbanistici vigenti, sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

2. I permessi di costruire rilasciati ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 10;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata;

e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).

3. *Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo, ancorché non ultimati, a destinazione ricettivo - alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di 'bed and breakfast', agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo - alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività".*

Art. 13

Disposizione di tutela particolare

Al titolo VII della l.r. 13 agosto 2020, n. 19, dopo l'articolo 46 è inserito il seguente articolo:

"Art. 46 bis

Disposizioni di tutela particolare

1. *Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:*

- a) *opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;*
- b) *opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico - ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi.*

2. *Con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, dotate delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti."*

Art. 14.

Modifica all'art. 48

Al comma 1) sono apportate le seguenti modifiche: le parole *"della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni"* sono sostituite con le parole *"del DPR 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 49, comma secondo, della legge regionale del 11 agosto 2017, n. 16."*

Art. 15.

Modifica all'art. 52

1. Al comma 1), lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole *"sulle procedure di annullamento di atti comunali illegittimi in materia urbanistica"* sono aggiunte le seguenti parole *"ex art. 39 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito dall'art.1 legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;"*

2. Al comma 1) sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera c), è aggiunta la lettera d) *"esprimere parere sui piani territoriali ed urbanistici o le loro varianti, di cui all'art.53, comma 1, della presente legge."*

3. Al comma 4), lett. i) prima delle parole "da un ingegnere" si aggiungono le parole "da un pianificatore territoriale"

4. Al comma 6) è abrogato il riferimento alla lettera g).

Art. 16.

Modifica all'art. 53

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: la congiunzione "o" è sostituita dalla "e"; dopo le parole "loro varianti" sono aggiunte le parole "nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani," la locuzione "concludono il procedimento di formazione" è sostituita con le parole "si concludono".

Art. 17.


Modifiche all'art. 54.

1. Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "In tal caso diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni eventualmente espresse dai rispettivi organi consiliari" sono sostituite dalle parole "In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e a quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli Enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un Commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali."

2. Il comma 5 viene abrogato.

3. Il comma 6 è così sostituito: "5. Le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai Comuni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del PTR e comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore."

L'ASSESSORE



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Il Ragioniere Generale

Prot. 115252

Palermo 16/12/2020

Oggetto: Disegno di legge "Intervento correttivo alla Legge Regionale 13/08/2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio".

All'Assessore del Territorio e dell'Ambiente

e.p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio della Segreteria di Giunta

Alla Segreteria Generale

All'Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica

LORO SEDI

Con riferimento al Disegno di legge in oggetto, esaminato il testo non si rinvencono disposizioni che determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Conseguentemente, per i profili di competenza, si esprime parere favorevole.

Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo

Via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo - Telefono 091-7076
e-mail: staff.coordinamento.bilancio@regione.sicilia.it pec: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

Numero Codice Fiscale 80012000826 - Numero Partita Iva 02711070827

6/12/2020 St. 3

A